



Piazza Pitagora

Edizione Straordinaria - Il maxi-concorso

ANNO XXXVIII

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

Roma, 10 gennaio 2013

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero:

1 – 50 DOMANDE (E RISPOSTE) SUL CONCORSO
(Studio Associato)

2 – SCADENZE GENNAIO 2013

1 – 50 DOMANDE (E RISPOSTE) SUL CONCORSO

1) *La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata soltanto online?*

Sì, perché l'art. 5 dei bandi prescrive che la domanda di partecipazione al concorso (a pena di irricevibilità, come aggiunge il successivo art. 6) "deve essere presentata esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma ecc."

2) *Come va presentata la domanda a due diversi concorsi?*

Il Ministero della Salute ha ragionevolmente precisato che le due domande devono essere presentate distintamente, effettuando bensì la relativa procedura sempre sulla piattaforma unica ma all'interno di ciascuna delle due aree di pertinenza delle regioni prescelte.

3) *Il limite dei due concorsi riguarda il singolo concorrente?*

No. L'art. 4 dei bandi rammenta espressamente (sia pure soltanto in "nota") che "al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata".

4) *Si può partecipare con due formazioni diverse soltanto in due concorsi diversi oppure anche in uno stesso concorso?*

A uno stesso concorso non è consentito in nessun modo partecipare "due volte", perciò individualmente e nel contempo per la gestione associata, o con due diverse formazioni.

5) *Chi è il referente?*

È il concorrente, come chiarisce l'art. 5, "al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso" in caso di partecipazione "per la gestione associata".

A tutti i fini concorsuali, quindi, i candidati che partecipano insieme sono appunto rappresentati dal "referente", anche se (art. 6) "le cause di irricevibilità e di inammissibilità relative ad uno degli associati (uno qualunque di loro, "referente" o meno) determinano l'esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l'associazione medesima".

6) *E' obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo Pec?*

L'"indirizzo Pec, al quale perverrà ogni comunicazione relativa al concorso", va anch'esso indicato - è la grande novità del maxi concorso - "a pena di inammissibilità della domanda"; probabilmente è una prescrizione legittima per varie ragioni, ed è perciò necessario che chi ne sia ancora sprovvisto (non dovrebbero essere molti) colmi presto la lacuna.

7) *Per i requisiti di partecipazione di quale data bisogna tener conto?*

L'art. 2 dei bandi chiarisce giustamente che i "requisiti dell'ammissione al concorso" (ivi indicati da 1 a 6) devono essere posseduti "alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda": è una notazione forse scontata, ma tutto sommato utile perché l'art. 11 contiene al riguardo qualche inesattezza di vocabolario; è vero che la precisazione non è ripetuta in testa all'elencazione dei farmacisti ammessi a concorrere ma non ci sono

dubbi che valga anche qui, e dunque, per fare un esempio, se il socio di società titolare di farmacia non "rurale sussidiata" e non "soprannumeraria" intende partecipare, può farlo liberandosi della quota entro quella data.

8) *Quali titolari di farmacia possono partecipare?*

Il concorso è aperto soltanto ai titolari e/o ai soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie (purché istituite ex art. 104 TU.San.) e dunque non sono ammessi né gli "urbani" né i "rurali non sussidiati" (titolari o soci).

9) *Può partecipare il collaboratore in impresa familiare con il padre?*

Sì, perché è un farmacista non titolare di farmacia, né socio di società titolare di farmacia, pur se, perché l'esercizio professionale da lui prestato all'interno dell'impresa familiare possa giovargli nella determinazione del punteggio spettante, è necessario che tale sua collaborazione sia stata tempestivamente denunciata all'Asl e all'Ordine.

10) *Può partecipare il farmacista che sia attualmente componente di una società ereditaria?*

Sì, per le stesse ragioni (la titolarità della farmacia è infatti ancora ascritta al *de cuius*), ma se intende utilizzare, ai fini della valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, l'attività da lui svolta quale farmacista nella o per la farmacia (come direttore o collaboratore), deve essere stata anch'essa previamente denunciata secondo quanto appena ricordato.

11) *Può partecipare il farmacista che, come gestore provvisorio in via ereditaria, abbia ceduto da meno di 10 anni la farmacia paterna?*

Anche qui la risposta è affermativa; la preclusione decennale opera solo a carico di chi abbia trasferito (anche mediante conferimento in una società da lui stesso partecipata) un esercizio condotto - ma quale titolare - in forma individuale, mentre qui, se il quesito è stato ben compreso, l'erede, pur farmacista, non ha mai assunto durante la gestione ereditaria la titolarità dell'esercizio.

12) *Federfarma afferma in una circolare che il farmacista, già socio di una società titolare di farmacia ma che abbia ceduto la sua quota, può partecipare al concorso "dal momento che l'art. 12, comma 4, della legge 475/1968 che disciplina il trasferimento di titolarità non può essere esteso alla cessione delle quote di una società". Ha ragione?*

Sì.

13) *Si può partecipare a uno stesso concorso sia individualmente che in associazione con un altro farmacista?*

No.

14) *Può partecipare al concorso il farmacista attualmente specializzando in una disciplina medica? E, nel caso di vincita, deve*

rinunciare alla sua formazione specialistica?

Non solo può partecipare, ma potrà anche conservare il rapporto in essere con l'Università sia in caso di conseguimento di una farmacia individualmente, che in forma associata.

Il contratto di formazione specialistica, infatti, non dovrebbe configurare un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi piuttosto di una co.co.co., perciò compatibile con ambedue le forme di titolarità.

15) *Può partecipare il titolare di farmacia rurale sussidiata che ha conferito l'esercizio in società da meno di dieci anni?*

La partecipazione gli è preclusa e temiamo che un ricorso al Tar – che andrebbe comunque presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando – non avrebbe grandissime prospettive di successo, nonostante sia tuttora lecito nutrire qualche dubbio.

16) *Può partecipare al concorso il farmacista socio di una società conferitaria di farmacia comunale?*

Parrebbe di sì, perché egli non è titolare di farmacia, né socio di società titolare di farmacia.

Qui tuttavia si pone una questione forse elegante, ma certo molto complessa, perché incombe sulla vicenda lo spettro della sentenza n. 275/2003 della Corte Costituzionale, che in sostanza volle equiparare – ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della l. 362/91 riguardante la incompatibilità dei soci – i componenti di tali società di gestione a quelli delle società di persone titolari di farmacia.

Astrattamente, cioè, la decisione della Consulta potrebbe spiegare la sua efficacia anche in questa specifica evenienza (sempreché la società di gestione non abbia per oggetto l'esercizio di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria), ma francamente sembra improbabile che la commissione, o chiunque altro, possa – almeno in prima battuta - rilevare un profilo del genere e non ammettere (o escludere) il farmacista che versi in tale condizione.

Ma in futuro, chissà,

17) *Come si calcola il punteggio di due farmacisti che concorrono in forma associata?*

Sui modi di valutazione dei punteggi dei farmacisti partecipanti “per la gestione associata” crediamo che – condivisibili o meno - non vi siano (mai state) incertezze, e qui i bandi stanno facendo indubbiamente il loro dovere: ciascun concorrente va “valutato” come se partecipasse *individualmente*, per poi procedere alla somma aritmetica tra i punteggi di coloro che concorrono in associazione, nel limite del “punteggio massimo previsto... *rispettivamente per ciascuna voce*”.

I “tetti” sono evidentemente quelli relativi sia alle due categorie-base (esercizio professionale e studi e carriera), perciò rispettivamente 35 punti e 15 punti, sia alle singole voci (voto di laurea max 1 punto, ecc.).

18) *Siamo tre farmacisti che partecipano insieme, ma uno di noi è dipendente a tempo indeterminato in una struttura privata ed è ben retribuito: sarebbe costretto a lasciare il lavoro?*

La veste di socio in una società di persone titolare di farmacia è *incompatibile* anche con il rapporto di lavoro subordinato privato, e pertanto quel vostro collega non potrebbe partecipare alla società che doveste formare in caso di conseguimento di una farmacia.

Se perciò la conservazione del rapporto a tempo indeterminato è per lui una condizione irrinunciabile, temiamo che dobbiate individuare un altro compagno di cordata.

19) *Ho una parafarmacia ubicata in una contrada che fa parte di un comune con più di 5000 abitanti; posso indicare nella domanda che la mia è una parafarmacia rurale?*

Non deve indicare nulla del genere dato che, nonostante qualcuno la pensi diversamente, non esiste una “parafarmacia rurale”, e perciò – in sede concorsuale – sembra in ogni caso indifferente il numero degli abitanti del comune o della frazione in cui essa è o è stata esercitata.

Quindi nella domanda non va precisato alcunché, almeno a questo proposito, e i punteggi relativi all'esercizio professionale restano quelli indipendentemente dal luogo d'esercizio della parafarmacia.

Il dubbio nasce probabilmente da un emendamento al dl. Crescitalia, poi però ritirato, che subordinava il riconoscimento ai “parafarmacisti” della *maggiorazione* - prevista per i titolari e

collaboratori di farmacie rurali - alla condizione che la parafarmacia fosse o fosse stata ubicata in un comune con non più di 5000 abitanti. Ben diversamente, se nei bandi viene ora al riguardo chiarito che la maggiorazione si applica “...*ove sussistono le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/68*”, tale precisazione può riferirsi – a tutto concedere (abbiamo infatti già espresso le nostre perplessità anche a questo proposito) - soltanto ai 5 anni di anzianità professionale, perché non si vede come possa estendersi alla parafarmacia anche il presupposto della “ruralità”, che, oltre a non poter essere annoverata tra le “condizioni” previste nell'art. 9, non si saprebbe con quale criterio individuare per le *parafarmacie*, senza contare che per queste ultime i 5000 abitanti non possono comunque essere indizio di niente.

Se quindi c'è ancora taluno che prospetta la configurabilità ai fini concorsuali di una “parafarmacia rurale”, è possibile che gli sia rimasto nella mente il testo di quell'emendamento mai approvato; diversamente non sapremmo come spiegare il persistere di uno pseudoproblema come questo.

20) *Quello di 6,5 punti deve intendersi il punteggio limite per le categorie di farmacisti aventi diritto alla maggiorazione e quindi il loro punteggio max sarà di 6,5 punti per ogni commissario e perciò di 32,5 per l'intera commissione? O è un limite che riguarda la sola parte “maggiorazione” ma senza alcuna restrizione per l'intero punteggio di 7 punti per commissario e quindi di 35 punti per l'intera commissione?*

Al farmacista (o “parafarmacista”) “maggiorato” non è certo precluso il raggiungimento dei 7 punti (per un totale quindi di 35), purché evidentemente il suo “percorso professionale” lo consenta.

In pratica, se con la sua anzianità egli raggiunge un punteggio superiore a 32,5, ma inferiore a 35, il punteggio non beneficia nel concreto di alcuna maggiorazione; se invece è inferiore a 32,5 diventa proprio quest'ultimo il tetto raggiungibile con la maggiorazione, sempre che il 40% di bonus permetta il conseguimento del limite di 32,5.

21) *Una collega che partecipa con me è laureata in CTF ed ha conseguito dottorato e borse di studio presso la facoltà di medicina; noi temiamo che la commissione esaminatrice farà il bello e il cattivo tempo, però le borse di studio, le specializzazioni e i dottorati devono riguardare necessariamente la facoltà di farmacia?*

Intanto, non è vero che “la commissione esaminatrice farà il bello e il cattivo tempo”, perché la discrezionalità tecnica della Commissione è sostanzialmente circoscritta ai soli criteri di valutazione dei titoli per i quali il DPCM '94 prevede un punteggio “*fino a...*”, e anzi si tratterà di criteri che in pratica finiranno - nei vari concorsi - per omologarsi gli uni agli altri, e quindi non dovrebbero in ultima analisi derivarne conseguenze stravaganti, inique, ecc.

Quanto a specializzazioni, dottorati e borse di studio, la prassi sembra orientata nel senso di riconoscere - del complessivo punteggio massimo di 0.40 - uno 0.20 alle prime, uno 0.10 ai secondi e il residuo 0.10 alle borse di studio.

Piuttosto, secondo il DPCM, le specializzazioni ecc. devono essere effettivamente “relative” alla facoltà di farmacia, e perciò deve trattarsi di materie riguardanti quest'ultima; se invece inerenti alla facoltà di medicina, possono aver rilievo nel concorso straordinario soltanto le specializzazioni ecc. che abbiano per oggetto materie incluse nel corso di studi della facoltà di farmacia. Posto che ve ne siano...

22) *Ho una seconda laurea in medicina e chirurgia, e mi è stato proposto di concorrere in società; ma una scuola di specializzazione in ambito medico è compatibile con il concorso per farmacie (Vi invio copia dell'eventuale contratto di specializzazione)?*

Considerato che in realtà è ancora un *contratto di specializzazione* (neppure “sulla carta”, non potrà sicuramente essere utilizzato nel concorso, e peraltro va ricordato che le specializzazioni, ai pari dei dottorati e delle borse di studio, devono afferire alle facoltà di farmacia o di Ctf.

Ci sembra quindi che Lei possa beneficiare del “solo” punteggio di 0.7 (e perciò di 3.5 punti complessivi) proprio perché in possesso di una seconda laurea in medicina.

23) *Se due farmacisti possiedono la stessa specializzazione*

in farmacia ospedaliera, vengono comunque valutati tutti e due (e, dunque, sommate: 0,20+0,20), fino al limite previsto dello 0,40?

Tenuto conto dei criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti in forma associata, ci pare che al punteggio ipotetico di 0.20 spettante a un candidato per una specializzazione debba essere aggiunto l'ulteriore 0.20 spettante all'altro anche quando la specializzazione sia la stessa, fermo naturalmente il tetto dello 0.40.

La questione, pertanto, diventa quella di verificare se la Commissione, ad esempio, deciderà di assegnare 0.20 punti per una qualunque singola specializzazione, ovvero si distinguerà tra una specializzazione e l'altra.

24) Come inserisco nella domanda la borsa di studio di una Fondazione privata vinta per sei mesi e l'anno di attività svolta come farmacista presso il Policlinico Universitario?

Quanto alla borsa di studio, bisogna verificare se è stata concessa ai sensi dell'art. 80 del DPR 11/7/80 n. 382 o dell'art. 8 della l. 30/11/89 n. 389, ma dalla documentazione da Lei inviata questo non si evince ed è allora opportuno chiedere rapidamente maggiori delucidazioni alla Fondazione.

Invece, la categoria di servizio per l'attività prestata a favore del Policlinico è quella di "collaboratore dei ruoli delle Asl".

25) Siamo due farmacisti dirigenti dell'ASL e parteciperemo in forma associata con i titoli rispettivi che Vi indichiamo. Potete simulare il ns. punteggio complessivo, specificando anche se possiamo aggiungere i corsi obbligatori fatti dalla ns. ASL (pur se poi ci sono stati attribuiti punteggi ECM) e le pubblicazioni dove noi siamo stati citati soltanto in segno di ringraziamento per la collaborazione?

Ecco una rapida valutazione del punteggio verosimilmente conseguibile da ciascuno di voi.

1° Farmacista

7 anni di collaborazione farmacia urbana	
0,45 x 7 =	3,15
3 anni di farmacista dirigente	
0,40 x 3 =	1,20
10 anni farmacista dirigente	
0,15 x 10 =	<u>1,50</u>
Totale per esercizio profess.	5,85

Il voto di laurea non viene conteggiato perché sotto i 100/110	
Special. in farm. ospedaliera (fino ad un max di 0,40 e comunque a discrezione della commissione)	0,20
Idoneità a precedente concorso	<u>0,20</u>
Totale per studio e carriera	0,40

2° Farmacista

10 anni di farmacista SSN	
0,35 x 10 =	3,50
10 anni di farmacista SSN	
0,10 x 10 =	<u>1,00</u>
Totale per esercizio profess.	4,50

Voto di laurea 110/110	0,90
Idoneità naz. farmacista Dirigente	<u>0,20</u>
Totale per studio e carriera	1,10

Quindi:

il totale dei punti per esercizio professionale è pari a (5,85+4,50)
10,35, perciò a 7x5 = **35,00**

il totale dei punti per studio e carriera è pari a (0,40+1,10)
1,50 x 5 = **7,50**

Tot. punti part. in forma associata 42,50

Inoltre l'idoneità conseguita in un precedente concorso può essere presa in considerazione una sola volta e perciò questo titolo (del secondo farmacista) non può essere conteggiato, mentre i corsi obbligatori effettuati presso l'Asl non sono valutabili perché accreditati come ECM.

Infine, le pubblicazioni, per poter essere utili al concorrente, devono essere di sua provenienza (dunque della mera citazione "per ringraziamento" non si può tener conto) e vanno comunque trasmesse in forma cartacea, mediante raccomandata a/r, sempre

entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno.

26) L'espressione "a discrezione della commissione" per voto di laurea, pubblicazioni, dottorati ecc... cosa significa, in particolare, nella valutazione dei titoli in caso di partecipazione in forma associata? Si procede forse a una media dei singoli punteggi?

La Commissione predetermina i criteri di valutazione (come già detto, non dei titoli che godono di un punteggio fisso, ma solo di quelli per i quali è previsto "fino a...") che vanno poi applicati alle singole voci, sempre con il rispetto dei tetti per ciascuna di esse.

Per il voto di laurea, ad esempio, la Commissione assegnerà, poniamo, 1 punto al voto 110 e lode, 0,90 al voto 110, 0,80 al voto 109, 0,70 al voto 108, 0,60 al voto 107, 0,50 ai voti 106 e 105, e così via: se Tizio e Caio partecipano insieme, con un voto di laurea, rispettivamente, di 107 e 105, la loro "associazione" conseguirà per questa voce punti 1,10 (0,60+0,50), ottenendo così il punteggio massimo di 1 punto.

Quindi, non si effettua nessuna "media" tra i punteggi ottenuti dai vari concorrenti in forma associata nelle singole voci, ma per ogni voce si procede alla pura sommatoria dei punteggi stessi, fermo soltanto il rispetto dei limiti previsti per ognuna.

27) Un candidato con una pubblicazione avrà lo stesso punteggio di un candidato con 10 pubblicazioni?

A parità di "qualità", ci pare che una pubblicazione non possa valere come 10 pubblicazioni, anche se si deve sempre tener conto del modesto punteggio complessivo (0,20) previsto per questo titolo, che potrebbe non comportare grandi diversità di punteggio tra i candidati.

28) Dottorato, master, borsa di studio vengono valutati singolarmente?

Data la previsione "fino a punti 0,40", sarà la Commissione a predeterminare i criteri di valutazione di un dottorato, di una borsa di studio o di una specializzazione (di cui abbiamo già parlato), mentre per i masters, da valutare unitamente ai corsi di aggiornamento non meramente Ecm, il punteggio è "fino a 0,10".

29) Chi ha lavorato come farmacista, ma con la partita iva, come farà a calcolare il suo punteggio?

Il farmacista (non titolare) "a partita iva" può documentare la sua attività professionale certamente con la previa comunicazione all'Asl e/o all'Ordine (quel che però non sempre accade), ma potrebbe anche essere sufficiente produrre - piuttosto che una copia autentica del registro delle fatture emesse, che difficilmente sarà ritenuto adeguato - un contratto di collaborazione con una o più farmacie (il classico co.co.co.), che tuttavia dovrebbe essere un contratto registrato ai fini fiscali, recante perciò una "data certa".

30) Quando vanno inviate le pubblicazioni?

Corredate come specificato nell'ultimo capoverso dell'art. 5, devono essere trasmesse, in copia, "in forma cartacea a mezzo raccomandata ecc." ma sempre entro le ore 18.00 del fatidico ultimo giorno (faranno fede la data e l'ora di spedizione che figureranno nel timbro postale), e però dovranno ineludibilmente pervenire alla Regione entro il termine perentorio del 15° giorno "successivo alla scadenza del bando", fermo che la Regione "non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo ricevimento o dello smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore".

Sarà perciò il caso che il candidato si cauteli inviando il materiale cartaceo con largo anticipo.

31) Sono da considerarsi scadute le pubblicazioni ultradecennali?

Stando ai bandi, sembra proprio di sì, al pari del resto dei "titoli di aggiornamento professionali" ultraquinquennali.

Sono due confini temporali configurati però arbitrariamente (abbiamo già ricordato il Nobel assegnato di recente ad uno scienziato per una ricerca di 50 anni fa), non essendo contemplati da nessuna parte; potremmo quindi essere in presenza di un ulteriore profilo di illegittimità da far valere naturalmente soltanto nel caso in cui, all'esito della famosa "prova di resistenza", si riveli utile per il concorrente - ove egli intenda impugnare la graduatoria appunto per la mancata valutazione di una o più pubblicazioni ultradecennali - il

riconoscimento per questa voce di un maggiore punteggio.

32) *Posso includere tra le pubblicazioni anche quelle anteriori a 10 anni? E tutti i corsi di aggiornamento frequentati come ECM?*

I corsi di aggiornamento, essendo considerati anche ai fini ECM, non dovrebbero essere in ogni caso considerati; invece, l'inserimento tra le pubblicazioni anche di alcune "ultradecennali" non comporta alcuna esclusione dal concorso, ma soltanto, al più, la loro mancata valutazione.

33) *Sono un farmacista con trent'anni di servizio, ma non ho conseguito l'idoneità con un concorso. Posso ora partecipare?*

Sorprende evidentemente che i Suoi "trent'anni di servizio" non Le abbiano ancora consentito di maturare il biennio di pratica professionale, che pure è equiparato da oltre 25 anni all'idoneità conseguita a seguito di concorso per sedi farmaceutiche.

Senonché, dovrebbe essere ormai indubbio anche per i più sospettosi (perché è stato chiarito in tutte le sedi possibili) che per partecipare il candidato non deve affatto essere anche idoneo (quantomeno per la prescrizione generale di cui al comma 2 dell'art. 4 della l. 362/91, non contraddetta neppure indirettamente dall'art. 11) e che, per altro verso, l'idoneità è conseguita da chi - all'esito, in primo o in successivo interpello, della graduatoria concorsuale - consegua in via definitiva una farmacia (se in forma individuale, per il principio ben fermo espresso nell'art. 12, secondo comma, l. 475/68, e, se in associazione con altri, per investitura dello stesso art. 11 che ha straordinariamente previsto questa nuova forma di partecipazione).

L'idoneità non è invece sicuramente conseguita dagli altri candidati, dato che, pur risultando (almeno virtualmente) anche loro "utilmente graduati" (perché anche il millesimo in graduatoria potrebbe in ipotesi vedersi assegnare una sede...), un concorso per soli titoli non permette di per sé che ne possano discendere concorrenti idonei.

34) *Sono titolare di una piccola farmacia rurale e ho 13 anni di titolarità; vorrei partecipare al maxi concorso in società con un collega, titolare anche lui come me di una farmacia vinta a suo tempo a concorso ma con più punti di me. Nel caso ci venisse assegnata una farmacia dovremo entrambi rinunciare alla titolarità delle nostre farmacie o solo ad una di esse che nella fattispecie sarebbe la più piccola?*

Dobbiamo certo supporre che anche il Suo collega sia titolare di una farmacia rurale sussidiata, perché diversamente la partecipazione gli sarebbe preclusa anche "per la gestione associata".

Ma, proprio perché titolari di farmacia in forma individuale, Vi è in sostanza impedito di partecipare ad una società (quella che dovrete formare tra Voi in caso di esito favorevole e alla quale andrebbe ascritta la titolarità dell'esercizio conseguito per concorso), considerato che la titolarità individuale di una farmacia costituisce tuttora una delle ipotesi di incompatibilità - ex art. 8 l. 362/91 - con la qualità di socio.

È vero che non ricorrerebbe in tale evenienza la decadenza di diritto prevista nel 2° comma dell'art. 112 del TU.San. (che si verifica a carico del titolare individuale di farmacia che ne consegua un'altra per concorso, sempre individualmente), ma l'incompatibilità cui si è fatto ora cenno Vi costringerebbe nei fatti a rinunciare entrambi - previamente - alla titolarità delle due Vs. attuali farmacie.

Le cose vanno invece in altro modo (almeno secondo noi), quando a partecipare al concorso "per la gestione associata" siano due soci di una società titolare sempre di farmacia rurale sussidiata, perché in questo caso (purché, s'intende, uno dei due o entrambi non abbiano conferito l'esercizio nella società da meno di dieci anni) è loro consentito, vincendo una farmacia, costituire una ulteriore e diversa società, per poi magari - nel tempo - conferire l'una nell'altra o ricorrere ad altri moduli organizzativi.

Ma nel Vostro caso, come si è visto, la vicenda sta ben diversamente.

35) *Se concorriamo insieme, dobbiamo costituire la società prima del concorso?*

Concorrere "per la gestione associata" non postula la formazione di una società prima della presentazione della domanda o prima della scadenza dei termini (tanto è vero che i bandi non lo prescrivono) e quindi sarà necessario, ma anche sufficiente costituirli soltanto a seguito dell'assegnazione di una farmacia.

In ogni caso, come è noto, l'art. 11 del *Crescitalia* detta due prescrizioni

ineludibili per le società formate *ad hoc*, che consistono, da un lato, nell'obbligo per i concorrenti di parteciparvi "su base paritaria" (perciò, al 50% ciascuno se sono due, a un terzo ciascuno se sono tre, e così via), e, dall'altro, nel divieto per tutti loro di cedere la quota (e ancor meno, ovviamente, la farmacia sociale) "per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità".

Ma la "paritarietà" dovrebbe essere circoscritta appunto alla misura di partecipazione al capitale sociale, e non anche, ad esempio, ai poteri di amministrazione, perché null'altro prevede lo stringato comma 7 dell'art. 11 (pur se, sul piano generale, qualche dubbio anche sui contenuti dell'atto costitutivo/statuto della società può essere plausibile).

Dovrebbe però essere senz'altro ammissibile sia la forma della società in nome collettivo (per la quale il codice contempla, facendo però sempre salvo un diverso accordo tra i soci, l'amministrazione in forma disgiunta da parte di tutti loro), quanto quella della società in accomandita semplice, dove uno o più soci sono, per così dire, di serie A (e sono i soci accomandatari, che amministrano e rispondono con l'intero proprio patrimonio delle obbligazioni sociali, anche se in via solidale tra loro e sussidiaria rispetto alla società) e uno o più di serie B (sono i soci accomandanti, che non amministrano e rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti del valore dell'apporto, spesso peraltro economicamente poco significativo).

Sembra comunque irrinunciabile che i candidati che partecipano insieme individuino addirittura nel dettaglio - ancor prima di concorrere - i contenuti del futuro contratto sociale, cioè dell'atto costitutivo/statuto della società che dovrà assumere la titolarità della farmacia eventualmente conseguita all'esito della procedura, e che ricorrano dunque (anche) ad un *preliminare di società* che contenga puntualmente sin d'ora tutte le regole di funzionamento convenute tra i futuri soci.

36) *Se Tizio consegue con Caio la titolarità di una farmacia in Lombardia, è escluso automaticamente dal concorso laziale in cui partecipa con Sempronio?*

No, neppure secondo il Dicastero della Salute, perché è necessario comunque attendere le scelte di Tizio e Sempronio a seguito dell'interpello laziale.

Ma poi, se costoro accettano la sede assegnata, per la nota ministeriale Tizio decade (insieme a Caio) dalla titolarità lombarda, mentre secondo noi questa sua prima società con Caio sopravvive alla costituzione della seconda con Sempronio.

Di qui, come si è già visto, l'opportunità che Tizio chiarisca previamente le cose con i suoi due compagni di avventura, contemplando in forma scritta le varie eventualità e quindi quel che accade in un'ipotesi o nell'altra o nell'altra ancora.

37) *Se concorro in forma associata e conseguo una farmacia, non assumendo la direzione né nella nuova società né nelle due (titolari di altrettante farmacie rurali) cui oggi partecipo con mia sorella, posso lavorare in tutti gli esercizi? E se nella nuova faccio invece il direttore, posso rimanere socio di queste attuali due società?*

La posizione di socio di società titolari di farmacie rurali sussidiate, come quelle partecipate da Lei e da Sua sorella, Le consente di partecipare sia in forma individuale che in forma associata con altri farmacisti, senza dover cedere preventivamente le quote oggi possedute.

Se però Lei risulterà vincitore di una farmacia individualmente dovrà cedere tutte le quote a Lei intestate, perché, come chiarito ripetutamente, la posizione di socio è tuttora incompatibile con la titolarità individuale di un (altro) esercizio; quel che invece non accadrebbe (sempre non tenendo conto della tesi ministeriale) se partecipasse con successo in forma associata.

Quanto alla direzione, potrà assumere quella di una sola farmacia sociale e senza poter prestare attività professionale negli altri esercizi; ovvero potrà lavorare anche in tutte le farmacie sociali ma soltanto in veste di collaboratore, salvo il rischio in tale secondo caso di dover fare i conti con l'Inps - vista la recente pronuncia della Cassazione, assolutamente inattesa (ma ormai non possiamo sorprenderci più di nulla...) - per gli utili che le deriveranno in ordine alle quote sociali da Lei possedute in tutte le società.

38) *Se dovessi vincere, dovrò rinunciare alla mia titolarità rurale;*

ho il diritto di percepire una indennità di avviamento della farmacia e, se sì, come, verrà calcolata? Inoltre al farmacista che prenderà il mio posto verrà assegnata la mia sede attuale con questo concorso oppure dovrà essere indetto un altro concorso?

Vincendo una delle farmacie a concorso, dovrà rinunciare a quella rurale sussidiata di cui oggi è titolare, ma il subentrante sarà tenuto a liquidare l'indennità di avviamento nella misura prevista dall'art. 110 del TULLSS.

Tale disposizione prevede che l'indennità corrisponda a tre annualità della media degli ultimi cinque anni del reddito della farmacia; e così, ad esempio, nell'ipotesi in cui negli ultimi cinque anni l'esercizio abbia realizzato un reddito medio di € 50.000, l'indennità sarà pari ad € 150.000 (€ 50.000 per 3).

Il subentrante verrà scelto mediante successivo scorrimento della graduatoria sempre all'interno di questo concorso straordinario, la cui graduatoria sarà "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione" (art. 11, comma 6).

39) Io e mia moglie siamo soci in una sas titolare di farmacia rurale sussidiata e vorremmo partecipare al concorso in forma associata. Se vincessimo una farmacia, potremmo, senza dover cedere le quote che possediamo oggi, intestarla all'attuale sas, o dovremmo costituire tra noi un'altra società? Se la farmacia vinta fosse in una provincia diversa da quella in cui siamo iscritti all'ordine, questo rappresenterebbe un impedimento?

In principio, secondo le norme in questo momento vigenti, Tizio e Caio possono costituire anche 100 società di persone diverse aventi ciascuna ad oggetto l'esercizio di una farmacia, e magari ubicate in 100 province, mentre - se intendono assumere la titolarità di più farmacie sotto la stessa ragione sociale - tale loro società può essere titolare fino a 4 farmacie ma ubicate tutte nella stessa provincia (a questi fini l'Ordine dei farmacisti di "appartenenza" non ha invece nessun rilievo, perché un farmacista può essere iscritto all'Ordine di Trapani ed essere tranquillamente titolare individuale, o socio, o direttore responsabile, o semplice collaboratore a... Sondrio).

Venendo ora al quesito, Lei e Sua moglie, anche partecipando al concorso straordinario per la gestione associata, conservate naturalmente il possesso delle quote della società oggi titolare di farmacia rurale, che potrete continuare a detenere (a nostro avviso, ma il Ministero, come abbiamo ricordato fino alla noia, non sembrerebbe pensarla così) anche nel caso in cui vinciate insieme un'altra farmacia.

L'altra questione che ponete attiene invece alla costituzione o meno, in questa evenienza, di una società diversa da quella attuale, e la risposta - anche per l'ipotesi in cui la farmacia fosse ubicata nella stessa provincia - deve essere affermativa, se non altro per ragioni di ordine puramente pratico.

Considerati infatti i vincoli che l'art. 11 pone alla società formata tra due vincitori in forma associata, la costituzione di una società *ad hoc* per la nuova farmacia diventa in pratica una soluzione ineludibile, sia per le acrobazie di natura tecnico-giuridica fatalmente necessarie ad assicurare nello statuto la "paritarietà" tra i soci con riguardo al solo nuovo esercizio (liberando invece da qualunque laccio o lacciolo l'odierna farmacia sociale), ma sia anche perché, qualunque statuto si costruisca, difficilmente la pubblica amministrazione accetterà il conferimento della farmacia vinta a concorso nella Vs. attuale società.

E, quando si può, inutili contrasti con il Comune e/o la Regione vanno ovviamente evitati.

40) Se vinco una farmacia individualmente, dovrei sicuramente uscire dall'impresa familiare con mio fratello; posso però rientrarvi? E dopo quanto tempo?

Se intendiamo bene il quesito, decorsi i fatidici tre anni dal rilascio della titolarità della farmacia conseguita per concorso, Lei potrà conferire quest'ultima in una società con Suo fratello (almeno in questo caso, infatti, la tesi ministeriale non potrebbe certo costituire un impedimento...), nella quale egli a propria volta conferirà l'attuale sua farmacia; ovvero, se si tratterà di due esercizi ubicati in province diverse, costituirte magari due diverse società di persone, che potranno essere indifferentemente due diverse snc, ma anche - "incrociando" i poteri e le responsabilità di ognuno di Voi - due diverse sas.

Più semplice di così...

41) Mio figlio si appresta a partecipare al concorso in associazione con la moglie, ma intendendo continuare a esercitare la libera professione di biologo nutrizionista; esiste incompatibilità con l'eventuale titolarità in forma associata?

Come si è già ricordato, l'art. 8, primo comma, lett. c), della l. 362/91 prevede che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile (anche) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato, e quindi, assumendo un'interpretazione letterale (che è sempre quella... regina) di tale disposizione, l'attività libero professionale svolta da Suo figlio non dovrebbe configurare alcun impedimento, meno che mai nel caso in cui avesse un fondamento la tesi ministeriale della *contitolarità*, perché in questa evenienza l'art. 8 non sarebbe addirittura neppure applicabile.

42) Dovrei partecipare a due concorsi (Marche e Molise) che non sono stati ancora banditi, ma sono incerto se concorrere da solo o in associazione con un collega amico da anni; infatti, ecco il problema, che accade se risulterò vincitore in tutti e due?

Chi partecipa in due concorsi in forma individuale, se consegue la titolarità di una farmacia nel primo (in ordine di tempo), decade di diritto - ai sensi dell'art. 112 TU.San. - ove accetti quella eventualmente conseguita nel secondo concorso.

Vincendo invece in ambedue le procedure (anche se in tempi diversi) una farmacia in forma associata, l'acquisizione della seconda - come abbiamo osservato reiteratamente - non pregiudica quella della prima e l'interessato può conservare le quote delle due diverse società (diverse, perché non si tratta ovviamente di due esercizi ubicati nella stessa provincia) costituite per l'assegnazione dell'una e dell'altra farmacia.

Questo, s'intende, sempre fatto salvo il diverso orientamento del Ministero della Salute.

43) Ho 58 anni e ho venduto la mia farmacia nel 2001; l'anno dopo ho acquistato una quota del 30% di una sas che dopo qualche tempo ho ceduto acquisendo il 50% di una snc. Posso partecipare al concorso straordinario se cedo a terzi questa quota? Non equivarrebbe ad una cessione di titolarità? E posso concordare il riacquisto della quota in caso di esito negativo del concorso?

I dieci anni di preclusione sono ormai decorsi interamente e quindi, se provvede a cedere - a titolo oneroso o gratuito - la quota sociale anteriormente alla data di scadenza (quella che sarà) dei termini per la presentazione della domanda, Lei potrà senz'altro partecipare al concorso.

Infatti, lo ribadiamo ulteriormente, cedere una quota di una qualunque società titolare di farmacia e cedere una farmacia come tale (nella sua interezza e dunque come diritto d'esercizio e azienda commerciale unitariamente intesi) non sono affatto la stessa cosa, né sul piano civilistico in generale e neppure sullo specifico versante del diritto delle farmacie, come è vero, ad esempio, che Lei si è potuto legittimamente rendere acquirente della quota di snc pur avendo ceduto a suo tempo una farmacia in forma individuale e successivamente acquistato e trasferito la quota di una sas.

Ma di tale pur inequivoca diversità non tiene conto l'art. 11 del dl. *Crescitalia* che esclude infatti dal maxi concorso "i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari", equiparando pertanto gli uni agli altri.

È un'anomalia che potrebbe avere qualche ripercussione in sede giurisdizionale, ma per il momento sta di fatto che, se Lei intende partecipare al concorso straordinario, deve appunto liberarsi tempestivamente della quota sociale, pur se potrebbe sempre raggiungere con il cessionario intese dirette - ricorrendo certe condizioni - anche alla retrocessione della quota.

44) In caso di interpello, quante farmacie deve indicare nella risposta il concorrente?

In tutti i bandi c'è purtroppo l'obbligo per gli "interpellati" (previsto in una disposizione del "bando unico" che nessuna Regione ha voluto perciò espungere dal proprio provvedimento) di "indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria".

È una prescrizione tanto più inspiegabile se si considera che anche il maxi concorso deve muoversi ineludibilmente - se si esclude quel poco che di diverso detta l'art. 11 del dl. *Crescitalia* - sulle

tracce segnate dalla l. 389/99, tant'è che anche qui, come in tutti i concorsi banditi da allora, può curiosamente essere preferibile collocarsi in graduatoria come primo dei "non interpellati" piuttosto che tra gli ultimi interpellati (per effetto di un meccanismo che comunque il giudice amministrativo non ha sinora ritenuto sospetto di incostituzionalità).

Ma ad un adempimento come questo non si fa il minimo cenno nella l. 389/99 e non se ne parla neppure in nessun'altra disposizione; non si vede quindi come potrebbe essere legittimamente escluso – e invece è proprio quel che minaccia l'art. 12 dei bandi – il concorrente che, collocato ad esempio al centesimo posto della graduatoria, indicasse, per dire, soltanto le... 80 o 90 farmacie a lui gradite.

Tuttavia ragioni pratiche (ricorrere al Tar, infatti, non è mai divertente) suggeriranno ai vincitori di conformarsi al precetto.

45) Una farmacia comunale mai aperta deve andare a concorso?
Essendo stata "prelazionata" dal Comune, la farmacia non è, o non è più, *vacante* e conseguentemente è sottratta al concorso, anche se non è stata mai attivata.

46) In caso di esito positivo, quale potrebbe essere l'investimento medio per aprire una nuova farmacia?

La risposta dovrebbe essere per la verità molto articolata e in ogni caso non può essere liquidata in poche battute.

In via del tutto generale, gli oneri complessivi (l'"investimento medio" cui si riferisce la domanda) per l'attivazione della farmacia vanno da 50mila a 500mila (quindi due limiti tra loro lontanissimi), secondo le scelte imprenditoriali del titolare e, in particolare, secondo i modi di acquisizione dei locali, delle stigliature, delle opere murarie, dei lavori di allestimento, degli approvvigionamenti iniziali, ecc., distinguendo comunque anche il caso, ad esempio, in cui si ricorra all'acquisto definitivo di uno o più beni strumentali ovvero a contratti di leasing.

47) Quali sono i termini di apertura della farmacia vinta a concorso?

Tra le "cause di esclusione dalla graduatoria" figura più o meno in tutti i bandi anche quella dell'"omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede" (il bando laziale vorrebbe discostarsi dagli altri, ma l'equivocità del suo "improrogabilmente" rischia di rivelarsi un rimedio peggiore del male).

Si comprende pienamente la fine sostanza di questa previsione, ma ci pare che nessun bando possa introdurre, nonostante l'accelerazione impressa dal dl. Crescitalia al maxi-concorso, una "causa di esclusione dalla graduatoria" non espressamente prevista nell'art. 11 (il cui comma 7 si limita infatti a prescrivere che entro il 24 marzo 2013 siano perfezionate "la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili", nulla invece disponendo con riguardo all'"apertura dell'esercizio farmaceutico") e sconosciuta al sistema delle norme legislative e regolamentari che attualmente disciplinano la fase successiva all'approvazione della graduatoria.

C'è poi tutta l'irragionevolezza di un'evenienza così grave sancita quale conseguenza di diritto di una vicenda – la mancata "apertura dell'esercizio farmaceutico" entro 180 giorni – che per di più potrebbe anche non essere minimamente imputabile all'assegnatario (si pensi al caso non infrequente di dimostrata irreperibilità di locali idonei e/o disponibili all'interno della "zona" di pertinenza della farmacia assegnata); ma così è, e dunque anche di questo aspetto dovrà occuparsi il giudice amministrativo.

48) Come si perviene al rilascio del provvedimento di titolarità?

All'approvazione della graduatoria seguono l'interpello, l'assegnazione e l'accettazione, ma anche tutti gli adempimenti funzionali al riconoscimento della titolarità previsti nell'art. 9 del DPR 1275/71; il vincitore dovrà allora, nei 30 giorni (salve proroghe e/o provvedimenti decadenziali o di rinuncia implicita) successivi al ricevimento della comunicazione di assegnazione, "indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, ecc...".

49) Ogni associato che risulterà vincitore dovrà pagare all'Enpaf la quota piena indipendentemente dalle entrate e dall'entità della

farmacia vinta? Se è così, l'Enpaf non riscuoterà un'enorme fonte di denaro a scapito dei neo titolari?

Anche i titolari di "microfarmacie" rurali (e ve ne sono parecchie...) corrispondono da sempre all'Enpaf il contributo in misura piena, come peraltro i collaboratori in impresa familiare o gli altri farmacisti che esercitano l'attività in forma autonoma; perciò, anche i vincitori in forma associata seguiranno la stessa sorte, prescindendo dalla consistenza aziendale della farmacia acquisita a seguito del concorso.

Ma non crediamo che l'Enpaf faccia salti di gioia a quest'idea, e neppure che riscuota "un'enorme fonte di denaro a scapito dei neo titolari"...

50) Cosa comporta questo imprevisto disallineamento dei termini dei vari bandi regionali?

Sono infatti già scaduti i termini per Liguria, Lazio, Veneto, Lombardia, Toscana e Piemonte e sono in scadenza (domani, 11/1/2013) quelli per l'Abruzzo; in queste ore dovrebbe essere pubblicato il bando marchigiano (approvato dalla Giunta R. il 28/12/12), e ben presto sarà il momento del bando calabrese. Nessuna notizia invece dalle altre Regioni.

Tutto questo non soltanto rende ovviamente impervia la scelta dei concorrenti sui due concorsi cui partecipare (con tutti i pregiudizi che loro ne deriveranno, dato che le domande già presentate possono essere ritirate soltanto entro le ore 18.00 del giorno di scadenza dei termini di presentazione), ma pone in serio pericolo le finalità, e anzi la stessa fine sostanza, delle scelte legislative.

Sarebbe perciò imprescindibile attendere che tutti i bandi fossero pubblicati (anche se quelli di Trento e Bolzano sono destinati a segnare il passo in attesa che la Corte Costituzionale decida il ricorso del Governo, che comunque non sembra affatto destituito di fondamento, contro le due recenti leggi provinciali in materia), per poi riportare tutti i concorsi alla linea di partenza e permettere ai candidati di riformulare le scelte, decidendo di partecipare o ripartecipare ai due concorsi che – solo a quel momento – costoro riterranno di preferire.

L'impressione, però, è che neppure qui il buon senso finirà per prevalere...

(Studio Associato)

2 – SCADENZE GENNAIO 2013

10/01 - Versamento contributi inps relativi al IV trimestre 2012 per il lavoro domestico (colf)

16/01 - Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi anno 2012

16/01 - Versamento mediante F24 online di: iva relativa al mese di dicembre 2012 per i contribuenti mensili; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di dicembre; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto, sempre relativi al mese di dicembre

25/01 - Presentazione telematica degli elenchi Intrastat delle cessioni c/o acquisti intracomunitari effettuati nel quarto trimestre 2012

31/01 - Versamento del canone annuale di abbonamento alla radio o alla televisione per l'anno 2013

31/01 - Versamento della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) o della prima rata trimestrale per l'anno 2013 salvo un diverso termine stabilito dal comune

31/01 - Versamento della tassa annuale di concessioni regionali (farmacia), se dovuta

31/01 - Versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in un'unica soluzione o come prima rata trimestrale per l'anno 2013

31/01 - Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate degli acquisti e vendite effettuate con i paesi a fiscalità privilegiata nel quarto trimestre 2012 (c.d. paesi Black list, fra cui rientra anche la Repubblica di San Marino)
